Buongiorno a tutti,

come saprete c'è stato un aggiornamento relativo a quanto previsto dal codice del consumo in merito alla garanzia legale di conformità. È entrato infatti in vigore il 22/10/2026 il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 176. Le modifiche che riguardano la garanzia di conformità si applicano ai **contratti conclusi dal 31 luglio 2026**.

Per quanto riguarda il nostro settore la novità principale è la seguente: **quando il venditore ripara un'auto per rimediare ad un difetto di conformità, il periodo della sua responsabilità si estende una sola volta di dodici mesi**. L'estensione riguarda la responsabilità per il veicolo, non soltanto per il componente riparato; ulteriori riparazioni non producono ogni volta una nuova proroga.

Resta fermo il fatto che il venditore risponde solo dei difetti di conformità esistenti alla consegna, anche se manifestatisi successivamente: la nuova norma non trasforma qualsiasi guasto futuro in un difetto coperto.

Per le auto usate era **già possibile** concordare espressamente una durata della responsabilità di un anno anziché due, come indicato infatti nei nostri certificati di stato d'uso.

Se è stato concordato un anno e, in quel periodo, il venditore riconosce a sue spese una riparazione per difetto di conformità, la nuova disposizione prevede l'aggiunta di dodici mesi al periodo di responsabilità. Il decreto, tuttavia, non ha adeguato espressamente i termini di prescrizione dell'azione: per questo, in caso di contestazioni successive alla scadenza inizialmente pattuita, sarà opportuno valutare il singolo contratto e le date degli interventi, senza presumere che la questione sia già risolta dalla nuova norma.

Il venditore dovrà quindi, prima di intervenire, informare il consumatore dei rimedi previsti dalla legge e dell'eventuale proroga di dodici mesi. Il cliente può scegliere tra riparazione e sostituzione, ma non può pretendere la sostituzione dell'intera auto se questa è impossibile o comporta costi sproporzionati rispetto alla riparazione.

Pertanto, per un difetto di modesta entità, risolvibile rapidamente e senza notevoli inconvenienti, il venditore può proporre la riparazione gratuita e motivare il rifiuto dell'eventuale richiesta di sostituire il veicolo.

La legge precisa infine che, **durante la riparazione**, il venditore *può* fornire gratuitamente al consumatore un **bene sostitutivo temporaneo da restituire (vettura sostitutiva)**, ma la disposizione non impone automaticamente di consegnarla.

Questo bene temporaneo va distinto dalla **sostituzione definitiva dell'auto**, che è uno dei rimedi, tra cui il consumatore può scegliere nei limiti previsti dalla legge.

La riparazione deve comunque essere eseguita entro un tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il cliente.